

Aprile 2026

Compliance

Macfin Pills

Riforma del credito al consumo: CCD2 e D.Lgs. 212/2025

CCD2 e D.Lgs. 212/2025
consulting@macfin-group.com



MACFIN Group

Part of PTS

Riforma del credito al consumo

D.Lgs. 212/2025 e modifiche al TUB

Il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo n. 212 del 31 dicembre 2025** (il “Decreto”), che introduce una nuova disciplina in materia di credito al consumo.

Il provvedimento dà attuazione alla direttiva UE 2023/2225 (**CCD 2**), la quale sostituisce integralmente la precedente direttiva 2008/48/CE (CCD 1).

In questa Pill, ci si concentrerà su alcune delle principali novità introdotte con riferimento al **capo II del Titolo VI del TUB** dedicato **al credito ai consumatori**. In particolare, saranno oggetto di approfondimento in questa sede:

1. il **nuovo ambito di applicazione** della disciplina del credito ai consumatori del TUB;
2. i **nuovi obblighi informativi** a tutela dei consumatori.

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |

Aprile 2026



Riforma del credito al consumo

Nuovo ambito di applicazione

Il D.Lgs. 212/2025 interviene in modo significativo sull'art. 122 TUB, **ridefinendo il perimetro applicativo** della disciplina sul credito ai consumatori.

La riforma si muove lungo una **duplice direttrice**:

- da un lato, **amplia l'ambito di applicazione**, includendo operazioni precedentemente escluse, anche se di minore rilevanza economica;
- dall'altro, **introduce nuove ipotesi di esclusione mirate**, riferite a fattispecie che presentano un ridotto livello di rischio per il consumatore o che si collocano al di fuori della logica tipica del credito al consumo.

Ne deriva un sistema più articolato ma al contempo più razionale, che mira a **evitare vuoti normativi** e possibili **fenomeni elusivi**.

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |

Aprile 2026



Riforma del credito al consumo

Estensione ambito di applicazione

Il decreto semplifica e **amplia** il sistema delle soglie applicative, eliminando il precedente meccanismo basato su una doppia soglia minima e massima.

In particolare, viene mantenuta unicamente la **soglia massima di €100.000**, con conseguente estensione dell'ambito applicativo della disciplina a un numero maggiore di operazioni.

Parallelamente, vengono eliminate le esclusioni relative ai **finanziamenti a basso rischio**, quali quelli privi di interessi o con costi minimi e rimborso a breve termine, che **rientrano ora nel perimetro** del credito al consumo.

Tali operazioni sono tuttavia assoggettate, in molti casi, a un **regime semplificato**, in un'ottica di proporzionalità degli obblighi.

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |

Aprile 2026



Riforma del credito al consumo

Nuove esclusioni mirate

Accanto all'ampliamento dell'ambito applicativo, il decreto introduce alcune **esclusioni specifiche**, volte a individuare le operazioni che non presentano rischi significativi per il consumatore.

In particolare, sono **esclusi** i finanziamenti concessi ai **dipendenti** dal datore di lavoro o da società del gruppo, purché:

- siano concessi al di fuori dell'attività principale (p.es. società industriale);
- siano privi di interessi o a condizioni più favorevoli rispetto al mercato (un tipo di fringe benefit).

Sono inoltre **esclusi** i contratti di leasing che non prevedono obbligo o opzione di acquisto del bene, trattandosi di logiche non assimilabili a un finanziamento.

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |

Aprile 2026



Riforma del credito al consumo BNPL e dilazioni di pagamento

Una parte centrale della riforma riguarda le dilazioni di pagamento e il fenomeno del **Buy Now Pay Later** (BNPL).

Il decreto prevede specifiche **esenzioni** per:

- dilazioni gratuite di breve durata (fino a 50 giorni) **concesse direttamente dal fornitore;**
- dilazioni ancora più brevi (entro 14 giorni) nei contratti a distanza, prive di interessi e costi.

Tuttavia, se nella dilazione interviene un **soggetto terzo finanziatore** – ad esempio tramite cessione del credito – l'operazione **rientra** nel credito al consumo.

L'ambito di applicazione della disciplina e, specularmente, delle esenzioni, è stato definito allo scopo di evitare che strutture contrattuali complesse vengano utilizzate per **eludere** la nuova disciplina del credito al consumo.

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |

Aprile 2026



Riforma del credito al consumo

Rafforzamento della trasparenza

Il D.Lgs. 212/2025 interviene in modo significativo anche sugli **obblighi informativi**, rafforzando la tutela del consumatore nella fase precontrattuale e pubblicitaria.

Con riferimento alla pubblicità (art. 123 TUB), il decreto introduce **ulteriori informazioni obbligatorie** e stabilisce che gli annunci debbano essere sempre chiari, corretti e non ingannevoli.

Sul piano dell'informativa precontrattuale (art. 124 TUB), viene previsto che le informazioni siano fornite **in modo completo e in tempo utile**, anche nei contratti conclusi a distanza.

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |

Aprile 2026





Francesco Maglione
Senior Consultant

Macfin Pills

CCD2 e D.Lgs. 212/2025 |
Aprile 2026



MACFIN Group
Part of PTS